



IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 596 DEL 03/04/2025**

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA DI OMEGNA (VB) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SOC
PEDIATRIA DELL'ASL VCO - INTROITO € 26.400,00- SCADENZA 28.2.2026.**



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA (VB) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SOC PEDIATRIA DELL'ASL VCO - INTROITO € 26.400,00- SCADENZA 28.2.2026.

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 65 del 31.01.2025 "Assegnazione dei budget per l'anno 2025 a seguito dell'adozione del BPE 2025";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0050581 del 17.06.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamata la deliberazione n. 19 del 17.1.2025 con la quale è stato approvato il piano programmatico aziendale 2025 per il rinnovo di convenzioni e/o accordi nelle materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali e in cui si precisa che eventuali atti di approvazione di nuove convenzioni non rientranti nel piano programmatico aziendale 2025, ma riguardanti le materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, saranno approvati con proprio provvedimento "determina";

visti e richiamati:

- la deliberazione n. 32 del 19.1.2024 con la quale è stato approvato il Regolamento aziendale per l'attività libero-professionale intramuraria (Regolamento ALPI) dell'ASST dei Sette Laghi;
- la deliberazione n. 184 del 14.3.2025 con la quale è stato approvato il Regolamento aziendale per la stipula di convenzioni attive per attività sanitarie;
- il CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024, relativo al triennio 2019-2021, che disciplina le diverse tipologie di attività libero professionali, ivi inclusa l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, svolta al di fuori dell'orario di lavoro, all'interno e all'esterno delle strutture aziendali;

vista la PEC del 15.1.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 3392, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola di Omegna (VB) chiede la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per prestazioni di pediatria;



preso atto che il Prof. Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento di Area Materno Infantile con e-mail del 23.1.2025 si è espresso favorevolmente alla stipula di una convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola di Omegna (VB) per costruire "un'alleanza ambulatoriale specifica di gastroenterologia e pneumoallergologia pediatriche";

dato atto che le prestazioni richieste verranno effettuate avvalendosi della collaborazione di Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso la S.C. Pediatria, al di fuori dell'orario di servizio, previa timbratura in uscita, presso la struttura richiedente;

considerato che il Prof. Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento di Area Materno Infantile, in data 10.2.2025 con scheda in atti d'ufficio, ha dichiarato che l'impegno derivante dalle attività richieste non è in contrasto con le esigenze interne della Struttura Sanitaria interessata, la Direzione Medica Varese, in data 19.2.2025, e la Direzione Sanitaria, in data 20.2.2025 hanno espresso in proposito pareri favorevoli;

preso atto che l'accordo in argomento riguarda materie delegate al Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali;

vista la PEC del 6.3.2025, prot. n. 20531, con la quale l'ASST dei Sette Laghi trasmetteva alla ASL VCO di Omegna (VB) il testo della convenzione per una condivisione preliminare;

preso atto che, con e-mail dell'11.3.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 21895, l'ASL VCO di Omegna (VB) confermava il testo proposto e lo restituiva con integrazioni;

richiamata l'e-mail del 14.3.2025 della S.C. Area Accoglienza e CUP Aziendali, agli atti dell'ufficio, nella quale risulta che le tariffe applicate nella convenzione sono in linea con le tariffe aziendali per l'attività libero professionale individuale;

esaminata la convenzione disciplinante l'erogazione delle prestazioni richieste, definita sulla base di successive intese tra i competenti uffici, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1);

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra indicate, di approvare la convenzione per prestazioni di pediatria, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione sino al 28.2.2026, preventivando un ricavo di € 26.400,00;

precisato che questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:



1. di approvare e stipulare la convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato n. 1), con l'ASL VCO di Omegna (VB) per attività di supporto alla SOC Pediatrica dell'ASL VCO, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione sino al 28.2.2026;
2. di individuare il Prof. Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento di Area Materno Infantile, quale referente per l'esecuzione del presente accordo;
3. di dare atto che le suddette prestazioni saranno garantite da Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, in servizio presso la S.C. Pediatria, al di fuori dell'orario di servizio, previa timbratura in uscita;
4. di specificare che questa Azienda potrà recedere anticipatamente dal rapporto in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;
5. di stabilire che i ricavi derivanti dal presente provvedimento, che si possono preventivare in un totale di € 26.400,00 complessivi, siano imputati per € 21.600,00 all'anno 2025, per € 4.800,00 all'anno 2026, al conto di ricavo n. 5005140032 Ricavi attiv. convenz. c/o struttura S.S. fuori Regione, dei Bilanci d'esercizio 2025/2026;
6. di dare atto che, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), approvato con deliberazione n. 32 del 19.1.2024, i ricavi del presente provvedimento sono destinati come di seguito indicato:
 - il 5% a favore dell'Azienda oltre la quota del 5% prevista dalla legge 189/2012 "legge Balduzzi" sul compenso del professionista, la restante parte, al netto della Balduzzi, costituisce il compenso professionale per l'attività svolta a cui si applicano gli oneri previsti;
7. di evidenziare che sul compenso spettante al medico l'ASL VCO pagherà l'IRAP;
8. di imputare l'importo presunto di € 23.826,00, di cui per l'anno 2025 € 19.494,00 e per l'anno 2026 € 4.332,00, da contabilizzare al conto di costo n. 4104390043 "Comp. al pers. dip t. indet att. l.p. intram. ex art. 55 c.1 lett. c – convenzioni", dei Bilanci d'esercizio 2025/2026, che verrà successivamente corrisposto al personale avente titolo, previa verifica dell'attività effettuata;
9. di dare atto che l'ASL VCO è titolare dei dati comuni e particolari dei propri pazienti e provvederà a formalizzare atto di autorizzazione ai sensi dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 al trattamento dei suddetti dati ai singoli professionisti della ASST;
10. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sanitaria, Direzione Medica Varese, Pediatria, Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, Area Accoglienza e CUP Aziendali, Gestione Operativa e Next Generation EU;



11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 563 DEL 19/03/2025

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA DI OMEGNA (VB) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SOC PEDIATRIA
DELL'ASL VCO - INTROITO € 26.400,00- SCADENZA 28.2.2026.**

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo (euro)
2025	4104390043	—	19.494
2026	4104390043	—	4.332
Totale			

Altro: 5005140032 euro 21.600 anno 2025 + euro 4.800 anno 2026

	CONVENZIONE TRA L'ASL VCO DI OMEGNA E L'ASST SETTE LAGHI DI	
	VARESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA SOC PEDIATRIA DELL'ASL VCO	
	TRA	
	L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, (d'ora in	
	poi denominata ASST Sette Laghi) P. IVA n. 03510050127, rappresentata per la firma del	
	presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a	
	ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0050581 del	
	17.6.2024;	
	E	
	L'Azienda Sanitaria Locale VCO (d'ora in poi denominata ASL VCO), P. IVA. n.	
	00634880033, con sede legale ad Omegna (VB), in via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore SOC	
	Affari Generali, Legali ed Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con	
	deliberazione n. 65 del 28/01/2020;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – Oggetto	
	L'ASST Sette Laghi mette a disposizione proprio personale Dirigente medico con rapporto	
	di lavoro esclusivo afferente alla U.O. Pediatria, che abbia optato per la libera professione	
	intramoenia, per fornire attività di supporto alla SOC Pediatria e Neonatologia dell'ASL	
	VCO, finalizzata all'apertura presso il Presidio Ospedaliero di Verbania di:	
	- un ambulatorio specialistico di pneumoallergologia pediatrica per prestazioni di prima	
	visita specialistica pneumoallergologica pediatrica e visita pneumoallergologica pediatrica	
	di controllo;	
	- un ambulatorio specialistico di gastroenterologia pediatrica per prestazioni di prima visita	
	1	

		specialistica gastroenterologica pediatrica e visita gastroenterologica pediatrica di controllo.	
		ART. 2 – Modalità di esecuzione	
		Le prestazioni saranno effettuate al di fuori dell'orario di servizio previa timbratura in uscita.	
		L'attività di cui all'art. 1 comporterà un impegno di n. 4 accessi al mese (n. 2 accessi mensili per ogni tipologia di ambulatorio) della durata di n. 5 ore ciascuno, da espletarsi come da intese intercorse tra i Direttori delle strutture interessate, in modo da non pregiudicare comunque la funzionalità della struttura di appartenenza del sanitario.	
		L'ASL VCO provvederà al controllo delle ore rese con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per il personale dipendente.	
		ART. 3 – Rimborso e costi	
		L'ASL VCO si impegna a corrispondere all'ASST Sette Laghi il compenso orario di € 80,00 (€ ottanta/00). L'ASL VCO riconoscerà altresì per ogni accesso:	
		- il rimborso del tempo di percorrenza, nella misura di € 40,00 orarie (quaranta/00), pari al 50% del compenso orario della prestazione, stabilito forfettariamente in 3 ore A/R;	
		- il rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali e dei parcheggi, per i quali dovrà essere prodotta idonea documentazione;	
		-il rimborso dell'Irap, nella misura dell'8,5% del compenso spettante al medico consulente.	
		ART. 4 – Modalità di pagamento	
		Ai fini della liquidazione dei compensi di cui all'art. 3, l'ASST Sette Laghi provvederà ad emettere regolare fattura (esente IVA ai sensi del DPR n. 633/1972), in seguito alla trasmissione da parte dell'ASL VCO della certificazione attestante le date e gli orari degli accessi. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'ASST Sette Laghi.	
		2	

	ART. 5 Referenti	
	Per i rapporti con l'ASL VCO l'ASST Sette Laghi individua, quale referente per	
	l'esecuzione del presente accordo, il Direttore della SOC Pediatria.	
	Per i rapporti con l'ASST Sette Laghi l'ASL VCO individua, quale referente per	
	l'esecuzione del presente accordo il Direttore della S.C. Pediatria;	
	ART. 6 – Coperture assicurative	
	L'ASL VCO risponde verso terzi, ai sensi dell'Ordinamento vigente, di eventuali danni	
	cagionati dalle condotte del personale medico impiegato in forza del presente accordo, ai	
	sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 24/2017.	
	L'ASL VCO dichiara di assolvere all'obbligo di assicurazione di cui al comma 1 art. 10	
	della legge 8 marzo 2017, n. 24, mediante apposita polizza assicurativa e/o attraverso misure	
	analoghe alla copertura assicurativa. Resta ferma l'azione di rivalsa di cui all'art. 9 della	
	legge 8 marzo 2017, n. 24 e l'obbligo di assicurazione del professionista di cui all'art. 10,	
	comma 2 della medesima Legge.	
	L'ASST Sette Laghi è esonerata da qualsiasi responsabilità attinente eventuali infortuni	
	personali, anche in itinere, laddove le consulenze vengano prestate al di fuori dell'orario di	
	servizio e non siano operative le coperture assicurative INAIL derivanti dal rapporto di	
	lavoro di tipo subordinato. L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per	
	eventuali infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente	
	dell'ASST Sette Laghi.	
	ART. 7 Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	
	L'ASL VCO garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della	
	salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in	
	argomento ed, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui	
	rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST.	
	3	

ART. 8 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e s.m.i.

In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento i dati sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le Parti si impegnano altresì a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle

	attività oggetto della convenzione.	
	ASST Sette Laghi, in qualità di autonomo titolare, si impegna a trasmettere i dati personali	
	dei suoi Dirigenti Medici che presteranno la prestazione in oggetto all'ASL VCO, che li	
	utilizzerà al solo fine di dare esecuzione alla presente convenzione. L'ASL VCO si impegna	
	a fornire ai Dirigenti Medici dell'ASST Sette Laghi, in qualità di persone autorizzate al	
	trattamento, le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati personali dei	
	propri pazienti eventualmente trattati nello svolgimento delle attività previste dalla presente	
	convenzione, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle	
	tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate	
	per la corretta protezione dei dati personali. Qualora un Dirigente Medico dell'ASST violi le	
	istruzioni di cui sopra impartite dall'ASL VCO, questa lo comunicherà prontamente	
	all'ASST Sette Laghi affinché la medesima possa valutare, in totale autonomia, eventuali	
	provvedimenti disciplinari a carico del soggetto che ha posto in essere la violazione.	
	L'ASL VCO è titolare dei dati comuni e particolari dei propri pazienti e provvederà a	
	formalizzare atto di autorizzazione ai sensi dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 al	
	trattamento dei suddetti dati ai singoli professionisti della ASST.	
	Resto inteso che, relativamente ai dati comuni e particolari dei pazienti di cui vengano in	
	possesso in funzione della presente convenzione, i professionisti sono tenuti alla più	
	assoluta riservatezza e si dichiarano vincolati verso chiunque al segreto professionale	
	nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni	
	obbligo derivante dal Regolamento e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e	
	s.m.i..	
	ART. 9 – Anticorruzione e Codice di comportamento	
	Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:	
	- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e	
5		

	Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione	
	“Amministrazione Trasparente” e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del	
	presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi	
	contenute;	
	- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di	
	Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.	
	- La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel	
	P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al	
	risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.	
	ART. 10 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione sino al	
	28/02/2026.L’eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata per iscritto, almeno 90	
	giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta	
	elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it .	
	Nel caso in cui la richiesta di rinnovo pervenga dopo il termine di cui sopra, la convenzione	
	cessa ad ogni conseguente effetto alla data di scadenza prevista dal presente accordo.	
	Non è ammesso il tacito rinnovo.	
	ART. 11 - Recesso	
	Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dall’accordo in qualunque momento, con	
	preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.	
	L’ASST si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anticipatamente, senza	
	preavviso e senza oneri, qualora:	
	- sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero	
	esigenze di servizio improrogabili e con esse incompatibili;	
	6	

	- l'ASL VCO non rispetti i tempi per il pagamento dei corrispettivi, dopo un sollecito rimasto inevaso;	
	- derivi una concreta possibilità di compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR, o del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.	
	ART. 12 – Foro competente	
	Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.	
	Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.	
	ART. 13 – Registrazione e bollo	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.	
	Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	Letto, confermato e sottoscritto e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.	
	ASST SETTE LAGHI DI VARESE	ASL VCO DI OMEGNA
	per delega di firma del	per delega di firma del
	Direttore Generale	Direttore Generale
	IL DIRETTORE F.F.	IL DIRETTORE
	S.C. Affari Generali e Legali	SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali
	7	



Determinazione Dirigenziale n. **596** del **03/04/2025**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA DI OMEGNA (VB) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SOC PEDIATRIA
DELL'ASL VCO - INTROITO € 26.400,00- SCADENZA 28.2.2026.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 03/04/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI POLO UNIVERSITARIO Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
--	---

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Folino Rosy - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA`

Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA`

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio